Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 7 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1450.

Costituzione di un Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito, con sede a Napoli, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

Tale Ente ha personalità giuridica ed avrà la durata di anni 30.

Ad esso spetta di provvedere:

1° alla valorizzazione delle risorse naturali e al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola;

2° all'approvvigionamento idrico e alla distribuzione di acqua potabile;

3° all'impianto ed all'esercizio di altri servizi pubblici o di pubblica utilità che il comune di Ischia intenda affidargli ovvero dargli in concessione;

4° all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori degli abitati ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;

5° alle opere e in genere a tutti gli affari che, in virtù del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

Art. 2.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

1° dal contributo dello Stato di cui all'art. 3;

2° dai contributi della provincia di Napoli, dell'Ente provinciale per il turismo e del comune di Ischia;

3° dai proventi delle attività e dei servizi esercitati dall'Ente;

4° dai proventi degli speciali tributi previsti dalla legge a favore delle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

5° dai contributi di miglioria di cui all'art. 8;

6° da ogni altro contributo assegnato, a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati.

Art. 3.

All'Ente sarà corrisposto, per la durata di anni dieci, a partire dall'esercizio 1939-40, un annuo contributo dello Stato di L. 500.000. Tale contributo sarà stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 4.

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

1° del preside della provincia di Napoli, presidente;

2° di tre membri, dei quali due designati rispettivamente dai Ministri per le finanze e per la cultura popolare ed il terzo direttamente scelto dal Ministro per l'interno;

3° di un membro designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

4° del medico provinciale di Napoli;

5° di un membro scelto, su designazione del prefetto di Napoli, in rappresentanza di enti, associazioni o privati che concorrano al finanziamento dell'Ente, ai sensi del n. 6 dell'art. 2;

6° del podestà di Ischia.

I membri non di diritto sono nominati con decreto del Ministro per l'interno; essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti i programmi di massima dell'Ente, il bilancio preventivo e le deliberazioni che importino impegni ultraquinquennali sono approvate dal Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per le finanze e per la cultura popolare, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Le altre attribuzioni di vigilanza e di tutela dell'Ente sono esercitate dal prefetto della provincia di Napoli e dagli organi collegiali di quella Prefettura.

I revisori del conto sono nominati dal Ministro per l'interno; due di essi sono designati dal Ministro per le finanze e il terzo dal Ministro per la cultura popolare.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, per ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per la cultura popolare.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga ove sia richiesta da condizioni eccezionali.

Qualora gravi motivi lo rendano necessario, il prefetto della provincia di Napoli può sospendere il Consiglio di amministrazione dalle sue funzioni e affidarle in via temporanea ad un proprio commissario, riferendone al Ministro per l'interno.

Il decreto di sospensione del Consiglio cessa di avere effetto se entro tre mesi non venga provveduto al suo scioglimento.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono insindacabili.

Art. 7.

L'approvazione, da parte dell'Autorità competente, dei progetti delle opere da eseguirsi dall'Ente, per il conseguimento dei suoi fini, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'indennità di espropriazione è determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso di 3,66, se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione è costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale non si tiene conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza della approvazione dei piani delle opere e della loro esecuzione, anche soltanto parziale.

Nessuna indennità è dovuta per la risoluzione di contratti di locazione.

Art. 8.

L'Ente ha facoltà di imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalle opere di cui al precedente articolo contributi di miglioria nei limiti e con le modalità stabilite negli articoli 236 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Sul provento dei contributi di miglioria l'Ente può rilasciare delegazioni a garanzia di mutui.

Art. 9.

All'intero territorio del comune di Ischia sono riconosciute, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, e successive modificazioni, le caratteristiche di stazione di soggiorno e di cura.

Art. 10.

Per la durata di un decennio, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli atti relativi alla gestione dell'Ente avranno, agli effetti tributari, lo stesso trattamento stabilito per gli atti dello Stato.

Art. 11.

Al termine della gestione dell'Ente, tutto il compendio dei beni di sua pertinenza e tutte le sue attività e passività passeranno di diritto al comune di Ischia.

Art. 12.

Col regolamento saranno stabilite le norme per il funzionamento dell'amministrazione dell'Ente, per la sua finanza e contabilità, per il trattamento del personale, per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei regolamenti edilizi, per l'esercizio della vigilanza e della tutela da parte degli organi indicati nell'art. 5 e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 26 luglio 1939-XVII, n. 1451.

Disciplina degli autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto l'art. 4 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1331, concernente norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e l'abrogazione della legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) cura lo studio e l'organizzazione dei servizi automobilistici nell'Africa Orientale Italiana ed ha per scopo:

1° l'assunzione, in gestione diretta od indiretta, dei trasporti automobilistici di cose per conto delle pubbliche amministrazioni e dei privati;

2° l'assunzione, in gestione diretta od indiretta, di linee automobilistiche urbane ed interurbane per trasporto passeggeri;

3° il trasporto degli effetti postali e l'assunzione di ogni altro servizio automobilistico richiesto dalle pubbliche amministrazioni;

4° l'impianto e l'assunzione, in gestione diretta od indiretta, di officine per la costruzione e la riparazione di automezzi; l'esercizio di autoparchi, di stazioni di ricovero e di assistenza tecnica, di depositi di materiale di ricambio e di rifornimento degli automezzi; la distribuzione di carburanti e di lubrificanti, il ricupero, l'utilizzazione e la vendita degli automezzi dichiarati fuori uso e di rottami metallici; l'esercizio di ogni altra attività che comunque interessi i trasporti e l'esercizio dei servizi automobilistici;

5° l'eventuale assunzione, in forma assicurativa, dei rischi derivanti ai terzi in dipendenza delle attività svolte dalla Società stessa.

Ferme restando le disposizioni contenute nel R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1878, nei riguardi dell'esercizio degli autotrasporti, alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) è affidato il compito di distribuire, controllare e disciplinare, in conformità delle direttive stabilite dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, tutti i trasporti di persone o di merci con automezzi, da chiunque eseguiti, per conto di terzi, comprese fra questi le pubbliche amministrazioni.

Per i trasporti che la C.I.T.A.O. assume, le Amministrazioni pubbliche, gli enti ed i privati devono corrispondere anticipatamente alla Compagnia stessa il prezzo relativo, calcolato in base alle tariffe concordate con i Governi dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

La valutazione di ogni apporto delle Amministrazioni pubbliche indicato nell'art. 1 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1331, è deferita ad una Commissione di esperti, nominata di volta in volta con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze.

Le eventuali controversie che comunque sorgano fra la Commissione suddetta e la C.I.T.A.O. sono devolute al giudizio inappellabile del Ministro per l'Africa Italiana che decide di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Nel caso che per l'organizzazione dei trasporti nell'Africa Orientale Italiana occorrano alla suddetta Società edifici o terreni di proprietà di privati può esserne disposta la espropriazione per causa di pubblica utilità, secondo le norme vigenti.

Art. 4.

Per i servizi autotrasporti postali, di cose e di persone, la Società suddetta stipulerà con il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana apposite convenzioni nelle quali saranno stabilite le condizioni e le modalità del servizio ed eventualmente le sovvenzioni governative giudicate necessarie, che faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio assegnati ai Governi medesimi.

Art. 5.

Lo statuto della Società, gli organici del personale e lo stato economico e giuridico di questo sono approvati e modificati con decreti del Ministro per l'Africa Italiana, emanati di concerto con quello per le finanze.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. 1452.

Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di lire 15.000.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di lire 48.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 99 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. 1453.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di lire 14.952.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di lire 940.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 61 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radioelettriche, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. **1454**.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di lire 14.012.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di lire 150.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 61 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. **1455**.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di lire 13.862.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di lire 2.000.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da inscriversi sul capitolo 110 aggiunto (in conto competenza) del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Protezione antiaerea, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. **1456**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1456. R. decreto 13 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 5000 disposto in suo favore dal gr. uff. Treves Lazzaro Davide detto Cesare fu Moisè.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. **1457**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane di Santa Chiara da Montefalco e di San Sebastiano, con sede in Genova.

N. 1457. R. decreto 28 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane di Santa Chiara da Montefalco e di San Sebastiano, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. **1458**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto della Beata Vergine Maria detto delle « Dame Inglesi » ramo cecoslovacco, con sede in Roma.

N. 1458. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto della Beata Vergine Maria detto delle « Dame Inglesi » ramo cecoslovacco, con sede

in Roma, e viene autorizzata la medesima ad accettare la donazione disposta a suo favore dalle suore Elena Sirkova e Anna Krafferova, e consistente in un fabbricato con annesso terreno posto in Roma, del complessivo valore stimato di L. 331.500.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1459.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Agostiniane di S. Caterina della Rota, in Radicondoli (Siena).

N. 1459. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Agostiniane di S. Caterina della Rota, in Radicondoli (Siena) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 250.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. 1460.

Soppressione dell'assegno stabilito per il cancelliere presso il Regio Consolato generale in Odessa, ed istituzione di un posto di terzo cancelliere presso il Regio Consolato generale in Parigi.

N. 1460. R. decreto 24 agosto 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso l'assegno stabilito per il cancelliere presso il Regio Consolato generale in Odessa e viene istituito presso il Regio Consolato generale in Parigi un posto di terzo cancelliere.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti della tenuta « Demanio di Cancello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 luglio 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha dichiarato e riconosciuto, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Cancello Arnone in testa alla Ditta: *a*) Cecaro Giuseppe Adolfo fu Ottavio, foglio di mappa 7, mappali 12, 13, 15, 16, 17, foglio di mappa 12, mappali 2, 5, 4, per la superficie complessiva di ettari 132.98,70 e con la rendita imponibile di lire 16.931,29; *b*) Cecaro Giuseppe Adolfo fu Ottavio, livellario al comune di Cancello Arnone, foglio di mappa 12, mappali 1, 7, 6, 9, per la superficie complessiva di ettari 5.56.20 e con la rendita imponibile di lire 525,02;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 agosto 1939-XVII, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Demanio di Cancello » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di lire 230.000 (duecentotrentamila) per i beni di cui alla lettera *a*) e lire 9000 (novemila) per quelli di cui alla lettera *b*), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

GIACOMO MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1939-XVII
Registro 13 Finanze, foglio 366. — LA MICELA

(4365)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1939-XVII.

Nomina dell'ing. dott. Michele Tucci a membro della Commissione per l'erigendo monumento a Guglielmo Marconi.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il proprio decreto dell'11 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile successivo, n. 86, col quale fu nominata la Commissione per l'erigendo monumento a Guglielmo Marconi;

Vista la lettera 7 ottobre 1938-XVI, con la quale il Ministro per le finanze aveva designato il gr. uff. dott. Michele Tucci, direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, a rappresentante del Ministero stesso presso la Commissione predetta;

Decreta.

L'ing. dott. Michele Tucci è chiamato a far parte della Commissione per l'erigendo monumento a Guglielmo Marconi.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ALFIERI

(4373)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1939-XVII.
Nomina del gr. uff. dott. Francesco Potenza a membro della Commissione per l'erigendo monumento a Guglielmo Marconi.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visti i propri decreti 11 febbraio e 29 maggio 1939-XVII, coi quali fu nominata la Commissione incaricata di provvedere a quanto occorre per la realizzazione in Roma di un monumento marmoreo in onore di Guglielmo Marconi;
Considerato che la larga collaborazione del Ministro per i lavori pubblici alla realizzazione dell'opera rende necessario che a far parte della Commissione stessa sia chiamato altro rappresentante del Ministero predetto;
Vista la lettera 12 agosto 1939-XVII, n. 9809, di S. E. il Ministro per i lavori pubblici:

Decreta.

Il gr. uff. dott. Francesco Potenza, direttore generale dell'Edilizia e delle Opere igieniche presso il Ministero dei lavori pubblici è chiamato a far parte della Commissione per l'erigendo monumento a Guglielmo Marconi.
Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Alfieri

(4374)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1939-XVII.
Inquadramento sindacale del Consorzio per i magazzini generali della Sicilia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 (comma 1°) della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che dispone l'inquadramento sindacale degli enti pubblici che operano nel campo della produzione e svolgono attività viene esercitata in regime di concorrenza;
Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale del Consorzio magazzini generali della Sicilia.
Considerato che il Consorzio magazzini generali della Sicilia, si propone, ai sensi dell'art. 2 del proprio statuto, approvato con decreto Ministeriale 15 maggio 1925, di istituire ed esercitare magazzini generali sia nelle piazze marittime, sia in altre località dell'interno dell'Isola in relazione ai bisogni della produzione e del traffico, e che tale attività viene esercitata in regime di concorrenza;
Visti il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, e il decreto Ministeriale 11 gennaio 1931;

Decreta:

La Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale del Consorzio per i magazzini generali della Sicilia.
La Confederazione fascista dei lavoratori del commercio è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dei lavoratori dipendenti dal Consorzio cennato.
La decorrenza dell'inquadramento è fissata al 1° ottobre 1939-XVII.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Lantini

(4370)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 28 settembre 1939-XVII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1319, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dell'alcole di prima categoria.

(4406)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVII concernente i divieti di esportazione, pubblicato a pag. 4670 della *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1939-XVII, n. 232, alla sesta riga, ove è detto: « Legge 17 gennaio 1939, n. 580 » deve leggersi: « Legge 17 gennaio 1935, n. 580 », alla settima riga, ove è detto: « R. decreto 16 marzo 1938-XVI, n. 643 » deve leggersi: « R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643 » e all'art. 2, ove è detto: « R. decreto-legge 16 novembre 1926, n. 1923 » deve leggersi: « R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 ».

(4411)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Hesperia, in liquidazione, con sede in Esperia (Frosinone)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 25 gennaio 1937-XV, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Hesperia, società in nome collettivo con sede in Esperia (Frosinone) e l'azienda venne messa in liquidazione con le norme di cui al titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento in data 28 dicembre 1938-XVII, con il quale il dott. Oreste Luciano Volpe di Prignano venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;
Considerato che il predetto commissario è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Alfredo Vernucci è nominato commissario liquidatore della Banca Hesperia, società in nome collettivo con sede in Esperia (Frosinone) in sostituzione del dott. Oreste Luciano Volpe di Prignano con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636;
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

V. Azzolini

(4407)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a due posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII, col quale fu bandito un concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici (autorizzato dall'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 11 settembre 1938-XVI, n. 4991-12/1/3/1);

Visto il risultato dell'esame dei titoli prodotti dai partecipanti al concorso stesso;

Ritenuto regolare il procedimento dell'esame suddetto;

Visti l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1542, il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso suddetto:

1° Munda Giacomo con punti 35, ex combattente, coniugato con prole, avventizio;
2° Candida Roberto con punti 34, coniugato con prole, avventizio;
3° Zitti Giuseppe con punti 31, iscritto al P.N.F. ante Marcia, coniugato con prole, avventizio;
4° Romano Giuseppe con punti 29, ex combattente, coniugato con prole, orfano di guerra, avventizio;
5° Pontillo Pietro con punti 28, ex combattente, coniugato con prole, avventizio;
6° Giuntarelli Agostino con punti 24, coniugato con prole, avventizio;
7° Chini Gualtiero con punti 20, ex combattente, coniugato con prole, avventizio;
8° Di Chio Pasquale con punti 18.50, mutilato di guerra, coniugato con prole, avventizio;
9° Rizzello Luigi con punti 14, ex combattente, coniugato;
10° Munno Luciano con punti 8, coniugato con prole;
11° Gentile Filippo con punti 7, ex combattente, celibe;
12° Quattrone Giovanni con punti 7, celibe;
13° Zita Pompeo con punti 6, ex combattente, celibe;
14° La Tona Francesco con punti 6, celibe;
15° Fatighenti Alessandro con punti 5, coniugato con prole;
16° Somma Ermanno con punti 5, nato il 16 giugno 1906 (precede per età), celibe;
17° Gandolfo Giuseppe con punti 5, nato il 25 luglio 1910, celibe;
18° Caringi Arturo con punti 5, nato il 3 novembre 1910, celibe;
19° Savarese Gaetano con punti 4, ex combattente, celibe;
20° Scattaretico Corrado con punti 4, celibe;
21° Grassotti Potito con punti 3, celibe;
22° Ghezzi Lelio con punti 1, celibe.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine seguente:

1° Munda Giacomo, ex combattente, coniugato con prole, avventizio;
2° Candida Roberto, coniugato con prole, avventizio.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nel concorso in parola:

1° Zitti Giuseppe.
2° Romano Giuseppe.
3° Pontillo Pietro.
4° Giuntarelli Agostino.
5° Chini Gualtiero.
6° Di Chio Pasquale.
7° Rizzello Luigi.
8° Munno Luciano.
9° Gentile Filippo.
10° Quattrone Giovanni.
11° Zita Pompeo.
12° La Tona Francesco.
13° Fatighenti Alessandro.
14° Somma Ermanno.
15° Gandolfo Giuseppe.
16° Caringi Arturo.
17° Savarese Gaetano.
18° Scattaretico Corrado.
19° Grassotti Potito.
20° Ghezzi Lelio.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(4400)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 30 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1938-XVII, con il quale fu indetto un concorso per esami a 30 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con il citato decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per il conferimento di 30 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, indetto con il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media degli scritti	Punti dell'orale	TOTALE
1	De Liguoro Mario	8,833	8	16,833
2	Di Gaetano Giuseppe	9	7,500	16,500
3	Mazza Luigi	7,833	8	15,833
4	Zappulla Francesco	8	7,750	15,750
5	Marchitto Giuseppe	8,166	7,125	15,291
6	Rinaudo Ignazio	8,166	7	15,166
7	Parisi Alessandro	7,666	7,250	14,916
8	Caronia Battista	8,333	6,500	14,833
9	Poli Marcello	7	7,500	14,500
10	Previtera Pasquale	7,833	6,500	14,333
11	Serra Pietro	8	6,250	14,250
12	Cioncada Luigi	7,500	6,500	14
13	Ciaccia Giovanni	7,666	6,250	13,916
14	Rizzoni Ivan	7,666	6,125	13,791
15	Stignani Elio	7	6,500	13,500
16	De Lorenzo Carlo	7	6,250	13,250
17	Pipino Giuseppe	7	6	13

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso medesimo nell'ordine indicato nella graduatoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4401)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso per 180 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di cui al decreto Ministeriale 24 giugno 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto c. a., nell'allegato n. 1, relativo alla ripartizione dei 90 posti riservati agli estranei (pag. 3781, colonna 2) la residenza di Vercelli, distinta al n. 4, deve intendersi compresa nel gruppo della sede di esame di Torino, anzichè in quello della sede di Milano.

(4410)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.